

COMUNE DI MONTECICCARDO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

S T A T U T O C O M U N A L E

I N D I C E

ELEMENTI COSTITUTIVI

- ART. 1 - principi fondamentali
- Art. 2 - finalita`
- Art. 3 - programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - territorio e sede comunale

Art. 5 - stemma e gonfalone

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - Organi

- art.6- organi del Comune
- art.7 - consiglio comunale
- art.8 - linee programmatiche di mandato
- art.9 - commissioni consiliari
- art.10- consiglieri
- art.11- diritti e doveri dei consiglieri
- art.12- gruppi consiliari
- art.13- funzionamento del consiglio
- art.14- la Giunta Comunale
- art.15- composizione della giunta
- art.16- funzionamento della giunta
- art.17- assessori delegati
- art.18- il vice sindaco
- art.19- mozione di sfiducia
- art.20- competenza della giunta
- art.21- il Sindaco
- art.22- competenza del sindaco
- art.23- giuramento del sindaco e distintivo
- art.24- dimissioni o impedimento permanente
- art.25- obbligo di astensione

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

- art.26 - Segretario Comunale
- art.27 - funzioni del segretario comunale
- art.28 - vicesegretario

Capo II

- art.29 - principi strutturali e organizzativi
- art.30 - organizzazione degli uffici e del personale
- art.31 - regolamento uffici e servizi
- art.32 - diritti e doveri dei dipendenti

Capo III

- art.33 - Direttore Generale
- art.34 - compiti del direttore generale
- art.35 - funzioni del direttore generale
- art.36 - responsabili degli uffici e dei servizi
- art.37 - funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
- art.38 - incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- art.39 - collaborazioni esterne
- art.40 - ufficio di indirizzo e di controllo

TITOLO III

SERVIZI

- art.41 - servizi pubblici comunali
- art.42 - forme di gestione
- art.43 - azienda speciale
- art.44 - istituzioni
- art.45 - società per azioni o a responsabilità limitata
- art.46 - gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

- art.47 - principi e criteri
- art.48 - revisore del conto
- art.49 - controllo di gestione

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASS.

Capo I - organizzazione territoriale

art.50 organizzazione sovracomunale

Capo II - forme collaborative

art.51 - principio di cooperazione

art.52 - convenzioni

art.53 - consorzi

art.54 - unione di comuni

art.55 - accordi di programma

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

art.56 - partecipazione

Capo I - iniziativa politica e amministrativa

art.57 - interventi nel procedimento amministrativo

art.58 - istanze

art.59 - petizioni

art.60 - proposte

Capo II - associazionismo e partecipazione

art.61 - principi generali

art.62 - associazioni

art.63 - organismi di partecipazione

art.64 - incentivazione

art.65 - partecipazioni alle commissioni

art.66 - consiglio grande

art.67 - conferenze cittadini

Capo III - referendum e diritti di accesso

art.68 - referendum

art.69 - effetti del referendum

art.70 - diritto di accesso

art.71 - diritto di informazione

Capo IV - difensore civico

art.72 - istituzione

art.73 - nomina

art.74 - incompatibilità e decadenza

art.75 - mezzi e prerogative

art.76 - rapporti con il consiglio

art.77 - indennità di funzione

TITOLO III

FUNZIONE E NORMATIVA

Art.78 - statuto

art.79 - regolamenti

art.80 - adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Monteciccardo e` ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della Comunità` si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità`

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali della comunità.
3. La sfera di governo del Comune e` costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità` nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, con particolare riguardo alla agricoltura, turismo, artigianato e piccola e media impresa;
 - c) c) il sostegno di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato, per un servizio sociosanitario, con proiezione sull'intero territorio, mirato al mantenimento dei cittadini nel contesto abitativo e produttivo;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, attraverso attività` che migliorino i valori esistenti con la scelta di un turismo adeguato e che non turbi l'ambiente.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune e` costituito dal capoluogo Monteciccardo e dalle seguenti frazioni:
 1. Montegaudio, Villa Betti, Monte Santa Maria e Villa Ugolini, storicamente riconosciute dalla comunità.
 2. 2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 25 ed e` confinante con i Comuni di Pesaro, Mombaroccio, Montefelcino, Urbino e S. Angelo in Lizzola e Serrungarina.
3. Il palazzo civico, sede comunale, e` ubicato nel capoluogo Monteciccardo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può` riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica delle borgate e frazioni o della sede comunale può` essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Monteciccardo e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 4304 in data 19 dicembre 1985.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 4304 del 19 dicembre 1985.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per i fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO I

GLI ORGANI

Art. 6 - Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 7 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico, amministrativo, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta l'intera comunità.
2. L'elezione la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà' e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità' e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità' al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 8 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo ;
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle mutate esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presente all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto al Consiglio comunale, previo esame dello stato di attuazione degli interventi.

Art. 9 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposite deliberazioni commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento del consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 10 - Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolate dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.
2. La qualifica di consigliere anziano e' attribuita al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità, al consigliere più' anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. A tal fine il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere comunale interessato.

Art. 11 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno altresì diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
3. La risposta alle interrogazioni e ogni altra forma di sindacato ispettivo e' obbligatoria nel termine di 30 giorni. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta. Qualora sia richiesta risposta orale questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere da quindicesimo giorno della presentazione delle suddette istanze.
4. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere e' trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del comune presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altro documento ufficiale.

Art. 12 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del capogruppo.
2. Qualora tale facoltà non venga esercitata e nelle more di costituzione dei gruppi, sono considerati capigruppo i consiglieri non eletti assessori, che in ciascuna lista hanno riportato il maggior numero dei voti e, a parità di voti il più' anziano di età'.

3. Ai gruppi consiliari, sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni concernenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza la convocazione può avvenire 24 ore prima.
3. La convocazione del consiglio Comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.
4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione può essere effettuata entro 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta ed è sottoposta alle stesse condizioni del comma successivo.
5. La convocazione, dei Consiglieri deve avvenire con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnarsi al domicilio del consigliere. La consegna risulta da dichiarazione del Messo Comunale. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno 24 ore prima della seduta.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della seduta in caso di sessione ordinaria, almeno 24 ore prima della sessione straordinaria e 12 ore prima in caso convocazione di urgenza
7. Di ogni seduta e' redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal presidente e dal Segretario, gli stessi sono portati all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salve le eccezioni previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
9. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta ed il voto sono segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 14 - La Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro delle linee programmatiche, degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali adottate dal Consiglio.

Art. 15 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, garantendo, ove possibile, la presenza di ambo i sessi.
2. Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado adottati e adottanti fra loro e con il Sindaco.
3. Possono essere nominati assessori cittadini non facente parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. La comunicazione di nomina motiva la scelta effettuata ed indica il Vice Sindaco.

4. Gli assessori non facente parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso con facoltà' di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza senza concorrere a determinare il numero legale per la validità' della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 16 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita le funzioni di sua competenza con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, senza formalità. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco.
3. Per la validità' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
4. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue sedute non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
5. Il Sindaco può' disporre che, alle adunanze della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, siano invitati a partecipare il revisore dei conti, i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, il responsabile del servizio cui e' affidata l'istruttoria della pratica.
6. Delle sedute viene redatto verbale, lo stesso e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Assessori delegati

1. Gli assessori hanno rilevanza collegiale in seno alla Giunta. La loro attività e' promossa e coordinata dal Sindaco.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio degli incarichi di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui agli assessori spettano poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il Sindaco può' modificare o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le deleghe di cui al presente articolo, le eventuali modificazioni o revoche delle stesse, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferitegli.

Art. 18 - Il Vice-sindaco

1. Il Vice-sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del Vice sindaco supplisce l'Assessore.
2. Qualora il Vice-sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al consiglio.
3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni o impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vice sindaco. Parimenti il Vice-Sindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del

Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.

Art. 19 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio.

Art. 20 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del segretario comunale, del direttore generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi, , riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività', ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative provvede, con finalità' di efficienza ed equilibrio finanziario alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale, a:
 - a) proporre al Consiglio i regolamenti;
 - b) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati alla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elaborare le linee di indirizzo e predispone le proposte dei provvedimenti da sottoporre all'esame del consiglio comunale;
 - d) assumere le iniziative di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici,
 - f) approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio comunale e dal presente statuto;
 - g) autorizzare il sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale;
 - h) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla regione, provincia e stato quando non espressamente attribuite ad altro organo;
 - k) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l)
 - m) decidere in ordine alle controversie che dovessero insorgere sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - n) determinare, sentiti il revisore del conto, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i criteri stabiliti dal consiglio;
 - o) approvare il piano esecutivo di gestione o l'assegnazione delle risorse ai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - p) le locazioni di immobili e la somministrazione e fornitura di beni a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

- q) la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
3. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame all'organo di controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 4. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
 5. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 21 - Il sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartisce al segretario comunale e al direttore generale, se nominato,

Art. 22 - Competenza del Sindaco

- 1) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'ente, al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.
- 2) Il Sindaco provvede a:
 - a) Convocare e presiedere il Consiglio comunale (se non viene previsto il Presidente del Consiglio) e la Giunta, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
 - b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - e) convoca i comizi previsti dall'art. 6 della legge 142/90 e successive modificazioni;
 - f) nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo;
 - g) conferisce al segretario comunale, previa deliberazione di Giunta Comunale le funzioni di direttore generale;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, sulla base di esigenze effettive e verificabili;
 - i) Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - j) Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio;
- 3) Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
- 4) Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle leggi regionali.

Art. 23 - Giuramento del sindaco e distintivo

- 1) Il Sindaco, nella prima seduta di consiglio comunale susseguente alla elezione presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la costituzione italiana";
- 2) Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

Art. 24 - Dimissioni o impedimento permanente

- 1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
- 2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 3) Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché' della Giunta.

Art. 25 - Obbligo di astensione

- 1) I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
- 2) Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
- 3) Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Art. 26 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha in segretario comunale titolare dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 127/97.
2. Il segretario comunale è nominato dal sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità amministrativa dell'ente alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici
5. Al segretario comunale, previa deliberazione di giunta, possono essere conferite le funzioni di direttore generale.

Art. 27 - Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco;
2. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, e previa autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;
3. Su richiesta formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco ed ai singoli consiglieri e assessori;
4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum, riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca o di sfiducia.
5. Roga i contratti del comune nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o appositamente conferitagli dal sindaco.
7. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività quando non sia stato nominato il direttore generale.

Art. 28 - Vicesegretario

- 1) Un funzionario del ruolo amministrativo più elevato in grado, in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere indicato dalla Giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Capo II

UFFICI

Art. 29 - Principi strutturali ed organizzativi

- 1) L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione della responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 30 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale in conformità alle norme contenute nel presente statuto, l'organizzazione e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organismi di direzione politica e funzione di gestione attribuita al direttore generale se nominato, al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando complessivamente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono determinati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 31 - Regolamento degli uffici e dei servizi

- 1) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento uffici, e in particolare disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, se nominato, il segretario comunale e gli organi amministrativi.
- 2) Il regolamento si uniforma al principio della separazione delle competenze, secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa a stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento, agli uffici compete, al fine di perseguire gli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di responsabilità e professionalità.
- 3) L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
- 4) Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 32 - Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge, dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto dei relativi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile nei confronti del segretario comunale, del direttore se nominato e del responsabile degli uffici e dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e la formazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Capo III

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 33 - Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 34 - Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 35 - Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 36 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 37 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni,
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
 - j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 38 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1 - La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2 - La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3 - I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 39 - Collaborazioni esterne

1 - Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2 - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 40 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1 - Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dal sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del d.lgs n. 504/92.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 41 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività.
2. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione prevista dalla legge e dal presente Statuto;
3. I servizi da gestirsi in diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 42 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) In concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e sociali che motivano la scelta;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriali;
 - d) A mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati;
 - f) A mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché di ogni altra forma consentita dalla legge;
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi per la gestione di servizi che la legge non riserva esclusivamente agli enti locali.
3. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune, ad eccezione del referendum, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a prevalente capitale pubblico.

Art. 43 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 44 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare economia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione dell'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi di servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e le verifiche dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di responsabilità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 45 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici la partecipazione del comune alle predette società dovrà essere obbligatoriamente prioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti, tra soggetti non facenti parte del consiglio comunale, aventi specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Negli statuti delle società, a prevalente capitale locale, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 46 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. 1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alla attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 47 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e i documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 48 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità, fissati dalla legge, per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con le modalità e i limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo e nell'indirizzo dell'attività amministrativa di gestione economica finanziaria dell'Ente.

Art. 49 - Controllo di gestione

1 Per definire in maniera compiuta il sistema dei controlli interni all'Ente, il regolamento individua i metodi indicatori e i parametri,

quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle varie responsabilità.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 50 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare e organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

FORME COLLABORATIVE

Art. 51 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52 - Convenzioni

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Enti e privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 53 - Consorzi

- 1 Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, come previsto nell'articolo precedente.
- 2 La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere la pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

- 3 Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4 Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 54 - Unione di Comuni

1 In attuazione del precedente **art. 50** e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 55 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano la attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2 L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la relativa regolazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3 Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre forme previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici, di gruppi ed associazioni, circoli culturali presenti nel territorio comunale su specifici problemi.

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 57 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno la facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi collettivi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie degli atti debbano essere inviati nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabili del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile della istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto entro 30 giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica e gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità delle interrogazioni sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altre idonee forme di comunicazione della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 59 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi della amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento, di cui al terzo comma dell'art. 58, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone

le modalita` di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione.

In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione e` esaminata da parte dell'organo competente entro 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma terzo non e` rispettato, ciascun consigliere puo` sollevare la questione in Consiglio, chiedendo al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco e`, comunque, tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso, di cui e` garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60 - Proposte

1. N. 70 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, nei 60 giorni successivi, all'organo competente corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonche` della attestazione della copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti della iniziativa nei 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si puo` giungere alla stipulazione di un accordo, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e` stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. .., l'accesso ai dati di cui e` in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 62 - Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano nel territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulla attivita` delle associazioni (o Enti riconosciuti) devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 63 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale, per gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando finalità, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli esponentziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 64 - Incentivazione

1. Alle associazioni, agli enti che operino nel territorio comunale ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 65 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni, enti e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di quest'ultimi.

Art. 66 - Consiglio grande

1. Ogni anno, in occasione delle celebrazioni della autonomia statutaria, tiene una seduta a cui partecipano, con diritto di parola, oltre ai consiglieri comunali, due rappresentanti per ogni associazione o enti iscritti nel registro comunale. La riunione viene denominata consiglio grande e consente al Sindaco e alla Giunta di dare rapporto sulla conduzione amministrativa del Comune e di proporre e discutere le iniziative da intraprendere.

Art. 67 - Conferenze cittadini

1. Per incentivare la partecipazione ed il confronto, sono convocate dall'assessore competente, almeno una volta l'anno, le conferenze cittadine di settore che sono chiamate ad esprimere pareri e formulare proposte in merito alle azioni amministrative e alle scelte politiche del settore.

Capo III

REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

Art. 68 - Referendum

1 Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2 Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria

3 nell'ultimo quinquennio.

4 Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30% del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

5 Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 69 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 70 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli ed associati e` garantita la liberta` di accesso agli atti amministrativi e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita` definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e` applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 71 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu` idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralita` indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalita`.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7.8.1990, n. 241.

Capo IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 72 - Istituzione.

1. Il comune di Monteciccardo puo` istituire, sia in forma singola che associata la figura del difensore civico.

Art. 73 - Nomina

1. Il difensore civico e` nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune, precisando che - dopo la 3^ votazione infruttuosa - basta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le

leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 74 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per la preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri, delle Associazioni dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che, comunque, ricevano da essa - a qualsiasi titolo - sovvenzioni o contributi;
 - e) chi eserciti una qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
 - f) chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune;
 - e) e, altresì, incompatibile con qualsiasi incarico in partiti politici o formazioni politiche.
- 3 Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

Art. 75 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale. È dotato di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2 Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli ed associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente emanati e con tempestività.
- 3 A tal fine, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere i documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4 Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- 5 Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne abbia richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e carenze riscontrate.
- 6 L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7 Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 76 - Rapporti con il Consiglio

- 1 Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2 La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
- 3 Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, fare relazione al Consiglio.

Art. 77 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico può essere corrisposta una indennità non superiore a quella percepita dal Sindaco e vengono altresì riconosciuti i rimborsi spese come per gli amministratori.

Titolo VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78 - Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa, da parte di almeno 100 cittadini, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
4. Lo statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore decorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Art. 79 - Regolamenti

- 1 Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
 - c) nelle materie di competenza, riservate dalla legge generale agli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
 - d) Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 2 L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente statuto.
- 3 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 4 I regolamenti entrano in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio comunale e l'esame senza rilievi da parte del comitato Regionale di controllo.

5 I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 80 - Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990 n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.